

Il ritardo nelle immissioni rende arduo per i docenti di fresca nomina completare l'iter

# Neo prof, anno di prova a rischio

## Basta un'influenza per non raggiungere i 120 giorni

DI LAURA RAZZANO

Il nuovo anno solare sarà, per i docenti di nuova e recente nomina, una dimostrazione di resistenza eccezionale: le tempistiche delle immissioni in ruolo, protratte fino a dicembre, rischiano di pregiudicare il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per essere immessi definitivamente in ruolo.

Se consideriamo un calendario scolastico standard con 5 giorni di attività didattica a settimana, ci sono circa 110-120 giorni effettivi di scuola da metà dicembre fino alla chiusura delle lezioni a giugno; in Lombardia, ad esempio, sono 111 i giorni di scuola dal 10 dicembre al 7 giugno. I sindacati, spingono affinché il Ministero chiarisca i giorni utili da conteggiare per evitare di penalizzare i docenti assunti delle graduatorie Pnrr. La questione riguarda i docenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre, a condizione che le graduatorie siano state pubblicate entro il 10 dicembre.

Questi insegnanti rischiano, con una semplice influenza, di non raggiungere i 120 giorni necessari per completare la prova, per questo è stata avanzata una richiesta sindacale unitaria di includere il sabato nel calcolo dei giorni di attività didattica nelle scuole che adottano la settimana corta, o prevedono un giorno libero.

Il Ministero dell'Istruzione ha già definito, in modo dettagliato, i criteri e le modalità di accesso al ruolo concentrandosi anche sugli insegnanti selezionati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

### Criteri di accesso all'anno di prova

In base all'articolo 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, l'accesso al percorso formativo è riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato già abilitati al momento della nomina. La nota ministeriale n. 2382 del 26 novembre 2024 ha ulteriormente ribadito l'importanza di tale condizione, specificando che essa è indipendente dal titolo utilizzato per partecipare al concorso pubblico.

Per i docenti non abilitati sono previsti percorsi da 30 Cfu, studiati per raf-

forzare le conoscenze didattiche, culturali e disciplinari. Tuttavia, coloro che sono in servizio con contratto a tempo determinato e ottengono l'abilitazione solo durante l'anno, dovranno riprogrammare l'anno di prova alla successiva annualità, dato che l'attuale normativa non consente la stabilizzazione contrattuale durante l'anno scolastico. Solo i vincitori che hanno ottenuto l'abilitazione potranno accedere da subito all'anno di prova, mentre coloro che, per ritardi tecnici delle Università, non hanno completato il percorso abilitante, devono attendere l'anno scolastico prossimo. Tutti questi docenti hanno partecipato alla stessa procedura selettiva e hanno intrapreso lo stesso percorso formativo, ma vengono trattati in modo differente per motivi indipendenti dalla loro volontà.

*Se nel corso dell'anno il numero di giorni di lavoro non dovesse essere raggiunto, l'anno di prova sarà posticipato alla successiva annualità, dal 1° settembre 2025*

I docenti vincitori del concorso straordinario ter, infatti, chiedono un intervento urgente per correggere una situazione che considerano ingiusta e penalizzante. Le loro richieste si basano su principi di equità, rispetto delle norme e valorizzazione professionale, reclamano pari opportunità per tutti i vincitori del concorso in nome del principio di uguaglianza che sembrerebbe violato, in quanto, pur essendo vincitori dello stesso concorso, vengono immessi in ruolo in tempi diversi. Sarebbe sufficiente l'adozione di una deroga per consentire di dichiarare l'avvenuta acquisizione dell'abilitazione successivamente alla stipula del contratto a tempo determinato, trasformandolo poi in contratto a tempo indeterminato, ma le risposte tardano.

### Organizzazione e durata dell'anno

La durata del percorso che porta al ruolo è disciplinata dall'articolo 440 del D.lgs. 297/1994, successivamente modificato dalla Legge 107/2015. Il



superamento del periodo di formazione dipende da due condizioni: aver svolto un servizio attivo per almeno 180 giorni e aver svolto, nello stesso periodo, almeno 120 giorni di attività didattiche. Il requisito è chiaramente indicato nell'articolo 3 del Decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022 che riguarda i servizi utili ai fini del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Si calcolano nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Riguardo alle attività didattiche sono compresi nei centoventi giorni di sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività finalizzata al migliore svolgimento dell'azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Per i docenti in part time i 180 e i 120 giorni sono ridotti in proporzione all'orario di servizio svolto, i neoassunti, però, devono svolgere tutte le attività formative previste per docenti ad orario completo.

Ad esempio, per un docente in servizio su una cattedra della secondaria per 12 ore su 18, con contratto part-time, i giorni richiesti vengono ridotti proporzionalmente a 120 di servizio, di cui

80 di attività didattica. Se nel corso dell'anno il numero di giorni di lavoro non dovesse essere raggiunto, l'anno di prova sarà posticipato alla successiva annualità, dal 1° settembre 2025. Il rinvio è consentito per giustificate motivazioni personali,

*È stata avanzata una richiesta sindacale unitaria di includere il sabato nel calcolo dei giorni di attività didattica nelle scuole che adottano la settimana corta, o prevedono un giorno libero*

quali la gravidanza, la malattia o l'iscrizione ai percorsi di dottorato; la ripetizione avviene, invece, solo nel caso di valutazione negativa o mancato superamento della verifica finale.

### Formazione: attività e funzione del tutor

Il piano di formazione per i docenti comprende 50 ore articolate in diversi tipi di attività: 6 ore per incontri formativi in presenza, 12 ore dedicate a laboratori didattici, 12 ore per momenti formativi in modalità "peer-to-peer" e 20 ore su piattaforma e-learning Indire. Sono escluse le visite presso le scuole innovative (visiting), non più previste per quest'anno. Il tutor giocherà un ruolo determinante nell'accompagnare i neoassunti, fornendo supporto didattico continuo e monitorando le attività formative svolte. Al termine dell'anno di prova, sarà il

tutor stesso a presentare al Comitato di valutazione il quadro finale per il giudizio sulla performance che permetterà al dirigente scolastico, sentito il Comitato di valutazione, di decretare il superamento della prova e la conferma in ruolo.

### Docenti di sostegno assunti da Gps

I docenti di sostegno assunti a tempo determinato seguono lo stesso percorso annuale di prova in servizio, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Dopo il superamento positivo del percorso annuale, dovranno però ancora sostenere, entro il 15 luglio, una lezione simulata davanti al Comitato di valutazione, che include un componente esterno nominato dall'Ufficio scolastico regionale.

Il Comitato esprime un giudizio di idoneità o non idoneità. In caso di valutazione positiva sia del percorso annuale sia della lezione simulata, il docente sarà assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dalla data di inizio del contratto a tempo determinato, in caso di valutazione negativa del percorso annuale, l'anno di prova dovrà essere ripetuto.

La spada di Damocle è che un giudizio negativo sulla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformare il contratto a tempo indeterminato. Il servizio svolto sarà considerato come incarico a tempo determinato.

### Esclusioni dall'obbligo

Non sono obbligati allo svolgimento del periodo di prova i docenti che hanno già completato anni di formazione e prova nello stesso ordine scolastico.

Lo scorso anno l'apertura della piattaforma Indire ai neoassunti è avvenuta il 4 dicembre, ad oggi nessun avviso è presente sul sito Indire perciò è probabile che, una volta concluse le immissioni in ruolo, con il nuovo anno l'ambiente di apprendimento si aprirà per tutti i docenti in attesa del loro agognato posto fisso.